



**Università
di Genova**

Il Garante di Ateneo

RELAZIONE

agli Organi di governo sull'attività svolta nell'anno accademico
2022/2023

Genova, 31 ottobre 2023

Francesco Cozzi

1) Premessa

1. L'attuale Garante è stato nominato con D.R. n. 2874 del 28.6.2021 per il quadriennio accademico 2021/2024.

Il Garante di Ateneo, a conclusione dell'anno accademico 2022/2023 redige la relazione annuale sulla attività svolta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 comma 4 del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Genova.

Nella relazione si dà conto di quanto fatto, nel periodo in esame, dall'Ufficio del Garante al quale la citata norma statutaria attribuisce, come è noto, il compito di esaminare “gli esposti individuali aventi ad oggetto atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli appartenenti all'Università”.

Come già evidenziato nella precedente relazione dell'anno 2021/2022 il Garante di Ateneo svolge una funzione sostanzialmente ed in gran parte corrispondente a quella svolta dai diversi soggetti genericamente indicati come Difensori civici (o appunto Garanti) previsti in altri e diversi ambiti da specifiche normative e “pone la sua azione a presidio della imparzialità e della correttezza dell'agire amministrativo dell'Ateneo” nell'osservanza dei principi stabiliti dall'art.97 della Costituzione.

L'organo è monocratico autonomo e indipendente da altra Autorità e agisce a Sua volta nel rispetto dei principi di imparzialità correttezza e trasparenza, ma anche di riservatezza dei dati personali.

A tal fine il Garante interviene:

- su istanza dei soggetti legittimati a rivolgersi al suo Ufficio in ragione dei loro rapporti di lavoro e/o di studio o collaborazione con l'Ateneo (vale a dire: docenti, personale amministrativo e tecnico, studenti dell'Università di Genova);
- su segnalazione di soggetti a qualunque titolo interessati allo svolgimento, complessivamente inteso, di una qualche attività svolta dall'Università di Genova;
- d'ufficio, ma naturalmente sempre in relazione ad ipotizzate anomalie, eventualmente anche di natura comportamentale o a disfunzioni od errori od omissioni o ritardi in qualche modo riferibili alle attività di uffici e/o di strutture dell'Ateneo genovese considerati nella loro unitarietà, oppure comunque ascrivibili a singoli soggetti in essi operanti.

Il Garante, perciò, può rivolgersi nell'ambito dell'Ateneo a qualsiasi soggetto fisico, ufficio od organo per interloquire in ordine a questioni che coinvolgano l'imparzialità, la trasparenza e la correttezza di specifiche attività, procedure, prassi o singoli comportamenti.

In esito alle informazioni ricevute ed alla eventuale documentazione acquisita, il Garante, ai sensi della già richiamata norma statutaria, “comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e al Rettore e, qualora ne ravvisi l'opportunità, agli altri soggetti coinvolti e agli organi o strutture dell'Ateneo” di volta in volta in qualche misura interessati.

Quest'ultima previsione, in particolare, dà al Garante la possibilità di formulare osservazioni (e/o di proporre soluzioni) rivolte ai soggetti od agli organi universitari coinvolti, i quali dovranno poi valutarle per il futuro, ai fini dello svolgimento nel miglior modo possibile della specifica attività considerata. Nel fare ciò, resta

naturalmente ferma l'autonomia decisionale degli stessi nell'ambito della discrezionalità amministrativa loro riconosciuta.

Ovviamente nessun provvedimento, nessuna indicazione o valutazione di merito può però essere data dal Garante in ordine alla attività didattica in senso stretto.

La azione propositiva indicata è ovviamente possibile solo in relazione a situazioni ritenute critiche, o almeno problematiche, o non sufficientemente chiare, o comunque poco trasparenti, purché di carattere generale o comunque in certa misura ricorrenti o reiterabili anche se le stesse in realtà emergono a seguito dell'esame di casi particolari sottoposti alla attenzione del Garante.

Tali osservazioni, relative appunto a problematiche di natura generale, proprio per questo loro carattere e per la loro stessa portata, possono anche prescindere in qualche misura dal tenore e dallo specifico contenuto delle puntuali determinazioni adottate dal Garante in ordine alla singola situazione denunciata, dal cui esame esse sono poi state, più o meno direttamente, fatte emergere.

In ogni caso viene evidenziata la necessità, o almeno la opportunità, di trovare se possibile una concreta e soddisfacente soluzione in ordine alle specifiche vicende segnalate al Garante dai diretti interessati.

2. Nella relazione precedente si era accennato all'iniziativa del Garante di altro Ateneo, quello di Bologna, che aveva negli scorsi anni accademici avviato la creazione di una sorta di rete di Garanti (di Ateneo o degli studenti, secondo le diverse previsioni dei singoli Statuti delle Università coinvolte) per la discussione ed il confronto su temi di comune interesse. Tale iniziativa, ha avuto nell'anno accademico 2021/2022 e 2022/2023 un seguito su qualche caso specifico di interesse generale e comune ai vari Atenei divenendo occasione per confrontarsi e trovare orientamenti condivisi (vedi infra pagine 19-20).

Nondimeno sarebbe auspicabile implementare il coordinamento tra i Garanti pur tenendo conto che le competenze attribuite dagli ordinamenti dei singoli Atenei non sono coincidenti.

3. La attività del Garante può essere proficua nel senso sopra indicato solo se sostenuta dalla collaborazione dei soggetti ai quali si rivolge.

Al riguardo pare doveroso riconoscere anzitutto l'interesse e la completa disponibilità da parte del Magnifico Rettore, dei Prorettori delegati, della Signora Direttore generale, manifestatesi con un aperto e continuo confronto nel pieno rispetto della autonomia decisionale e delle specifiche attribuzioni, nel comune ed esclusivo interesse dell'Ateneo e del rispetto delle regole per assicurare il buon funzionamento e la imparzialità delle attività e favorire e sviluppare il diritto allo studio degli studenti.

Va segnalato che la collaborazione e la disponibilità offerta al Garante sia dai docenti sia dal personale amministrativo dell'Ateneo è stata sempre positiva. Le risposte alle richieste di informazioni e di documentazione avanzate, spesso anche solo telefonicamente, dall'Ufficio del Garante al fine di dare risposta alle segnalazioni, sono state puntuali e chiare.

È ugualmente doveroso formulare nuovamente uno specifico ringraziamento alla Capo Settore organi collegiali e gestione documentale, Dottoressa Anna Rapallo, per la disponibilità offerta nella organizzazione del lavoro della Segreteria che il Garante condivide appunto con la Segreteria organi collegiali.

La signora Margherita Messina, quale persona incaricata nell'ambito del Settore organi collegiali e gestione documentale di seguire, tra l'altro, specificamente l'Ufficio del Garante, ha costantemente assicurato anche nell'anno in questione, una costante, puntuale e qualificata assistenza in relazione allo svolgimento complessivo delle delicate, ed a volte non semplici, incombenze derivanti proprio dal ruolo di garanzia del Garante, svolgendo con assiduità ed attenzione ed anche tempestivamente il monitoraggio e la segnalazione di nuovi casi, fornendo un prezioso contributo nella istruttoria dei casi, nel contatto con gli organi dell'Ateneo e per la redazione della presente relazione.

4. Mette conto segnalare che il Garante ha partecipato insieme al Rettore rappresentato dal Prorettore Vicario Prof.ssa Nicoletta Dacrema nel corso del 2023 alle riunioni e alle iniziative del tavolo istituito per il rinnovo del protocollo prefettizio sul contrasto alla violenza di genere, stipulato sin dal 2014, sottoscritto da UniGe insieme alla Direzione scolastica provinciale alle ASL e A.Li.Sa. (Azienda Ligure Sanitaria), dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, dalla Procura per i Minorenni, i Comandi provinciali delle Forze dell'Ordine, con il coordinamento del Prefetto di Genova che ha sviluppato iniziative comunicate per ogni possibile attuazione anche a UniGe.

2) Attività svolta

Nell'anno accademico qui preso in considerazione sono pervenute all'Ufficio del Garante complessivamente 45 istanze, contro le 35 dell'anno precedente.

La attuale conferma della linea di crescita rispetto al passato dei ricorsi al Garante sembra dovuta oltre che a situazioni occasionali, anche a comportamenti, o da prassi operative, o ad atteggiamenti risalenti nel tempo, o almeno non del tutto nuovi, che gli interessati non avevano ritenuto di segnalare all'organo di garanzia.

Lo Statuto correttamente impone, che il Garante debba essere "scelto tra persone di particolare qualificazione esterne all'Ateneo" e il fatto che esso provenga da ruoli apicali di altre Amministrazioni caratterizzati da autonomia ed indipendenza conferisce probabilmente una presunzione di affidabilità anche nello svolgimento di questo delicato ruolo.

E tuttavia pare allo scrivente che l'attività del Garante di Ateneo non sia ancora sufficientemente nota.

La presente relazione può essere utile in tal senso.

3) Come si svolge l'attività del Garante

Va evidenziato che il Garante, a prescindere dalla personale presenza assicurata settimanalmente nell'Ufficio presso il Rettorato, è sempre disponibile e reperibile telefonicamente o via e mail anche tramite la sua Segreteria.

La attività dell'Ufficio del Garante prende le mosse generalmente dalla ricezione di istanze o esposti pervenuti con e-mail, a volte diretti non solo al Garante, ma anche ad altri Uffici od Organi dell'Università ovvero inviati a questi e per conoscenza al Garante.

L'invio telematico di un certo numero di missive è spesso preceduto da telefonate nelle quali si anticipano i contenuti delle stesse ovvero da richiesta di appuntamento degli interessati con lo scopo di anticipare il contenuto della istanza o dell'esposto scritto.

Si sono avute nel corso dell'anno anche telefonate o richieste di appuntamenti per così dire esplorativi non seguite da richiesta o istanza scritta forse nel timore di poter incorrere in conseguenze negative in caso di conferma o approfondimento dell'esposto.

A tale riguardo va precisato che il Garante assicura assoluta riservatezza all'esposto, ferma restando la assunzione di responsabilità nella indicazione di fatti e circostanze.

All'esposto e al colloquio di chiarimenti con l'autore è sempre seguita la produzione della documentazione o delle informazioni richieste per istruire il caso.

Le denunce, o richieste, vengono protocollate dalla Segreteria su un apposito registro cartaceo, naturalmente utilizzato anche per annotare poi le missive interlocutorie o di risposta inviate dall'Ufficio, così come finora previsto dalla normativa interna di Ateneo, con l'obiettivo di assicurare sempre la massima riservatezza, prescindendo sia dallo specifico oggetto delle stesse, sia dagli estensori o mittenti delle segnalazioni.

Classificando ora in base alla provenienza le istanze pervenute nell'anno accademico 2022-2023, può rilevarsi che sono giunte:

- n. 14 (7) istanze da parte di docenti (tra cui 1 ex docente per conoscenza e 3 ricercatori), di cui 3 attualmente in sospeso;
- n. 4 (7) istanze da parte del personale amministrativo e tecnico;
- n. 18 (18) istanze da parte di studenti (tra cui 1 per conoscenza e 3 ex studenti);
- n. 9 (3) istanze da parte di altri soggetti, di cui 2 attualmente in sospeso.

(N.B.: Tra parentesi sono riportati per completezza di analisi i dati relativi alla provenienza degli esposti registrati nel precedente anno accademico.)

Sul punto in particolare va osservato che:

- le 9 istanze da ultimo indicate nell'elenco sopra riportato risultano inviate da un soggetto anonimo, da genitori di studenti/studentesse e da altri organi e/o associazioni.

Quanto alla ripartizione per categoria di provenienza delle denunce (cioè personale docente, personale tecnico-amministrativo, studenti), il rapporto percentuale tra le stesse è variato in quanto **sono raddoppiate le istanze** da parte del personale docente, quasi dimezzate quelle del personale amministrativo e tecnico e triplicate quelle provenienti da altri soggetti e **invariato il numero di istanze presentate da studenti.**

I procedimenti aperti nell'anno qui preso in esame a seguito delle istanze di cui sopra sono stati poi definiti:

- con formale provvedimento n. 35 (24);
- con rinuncia da parte dell'interessato n. 2 (2);
- archiviato in quanto anonimo n. 1;
- per conoscenza n. 2.

In tutti i procedimenti aperti nel corso dell'anno, sono stati acquisiti documenti, e/o sono state chieste informazioni, rivolgendosi in genere ai responsabili delle diverse strutture universitarie (tecniche, amministrative o didattiche) in qualche modo interessate.

4) Il procedimento

L'Ufficio del Garante anche nell'anno accademico 2022/2023 si è mosso secondo le modalità operative adottate in questi ultimi anni.

Non essendo disciplinata la materia da norme procedurali, il Garante ha operato senza osservare particolari o specifiche formalità, cercando solo di utilizzare gli strumenti a disposizione per poter disporre degli elementi conoscitivi necessari al fine di raggiungere (e poi comunicare) le proprie determinazioni.

Si è provveduto inizialmente ad invitare gli scriventi (come per altro espressamente richiesto anche da molti di loro) ad un colloquio, sempre rapidamente fissato, con il Garante al fine di meglio chiarire le relative istanze e/o domande dato che spesso per varie ragioni (a volte anche per espressa volontà del mittente) erano o troppo sintetiche, oppure prive di allegati o di sufficienti riferimenti e comunque da chiarire e approfondire.

Nel corso di tali colloqui, vi è stata anche la individuazione (oltre che il commento) da parte dei denuncianti di documentazione evidentemente ritenuta da loro o dal Garante utile per l'inquadramento e la definizione del caso specifico sottoposto all'esame dell'organo di garanzia.

Il colloquio, a volte seguito da altri, si è rivelato in ogni caso molto utile sia per chiarire il caso esposto sia per instaurare una interlocuzione positiva e di ascolto con l'esponente. Tanto da rendere a volte non necessaria l'acquisizione di ulteriori informazioni presso le strutture universitarie interessate.

I colloqui in questione hanno in gran parte rappresentato anche il momento di avvio della fase successiva di attività dell'Ufficio del Garante caratterizzata di solito dalla richiesta di informazioni e/o di copia di documenti presso gli uffici e/o gli organi di volta in volta direttamente, gerarchicamente od in via funzionale maggiormente interessati.

Per evidenti ragioni di rapidità e semplificazione della procedura da seguire, si è fatto frequentemente ricorso a interlocuzioni telefoniche, e al massimo a e-mail, per richiedere le informazioni necessarie, o scambiarsi comunicazioni interlocutorie, ottenendo dagli organi e dagli uffici universitari non solo risposte sempre sollecite e complete, ma a volte anche sollecitazioni ad esprimere un qualche parere.

Concluse le attività, che si potrebbero genericamente definire istruttorie, sono state naturalmente formulate le determinazioni del Garante e, quando ritenuto opportuno, anche le osservazioni di carattere generale (evidenziate in carattere grassetto di cui si dirà dettagliatamente in seguito), dandone sempre comunicazione all'interessato, oltre che, se ritenuto opportuno, al Rettore (o ai Pro-Rettori specificamente delegati per le materie o gli argomenti trattati) ed ai docenti od alle strutture universitarie di riferimento.

In definitiva, riepilogando anche quanto fin qui detto, nell'anno qui preso in esame sono state complessivamente trattate dall'Ufficio del Garante:

- 45 (35) istanze, denunce o segnalazioni, e sono state definite le 8 istanze in sospenso dall'a.a. 2021/2022;
- 35 sono stati i provvedimenti finali adottati;
- 5 (8) sono i casi in sospenso (3 docenti e 2 altri);
- 3 sono rinunce/istanze archiviate;
- 2 sono istanze ricevute per conoscenza.

In alcuni casi sono state formulate osservazioni generali di cui si dirà infra.

Pertanto, restano al termine dell'anno accademico 2022/2023, vale a dire alla data del 31 ottobre 2023, cinque altre istanze comunque pervenute e non ancora definite.

Tutti i relativi provvedimenti poi sono già stati comunicati agli interessati come sopra detto.

5) Casi più rilevanti

Si ritiene opportuno riportare solo i casi comunque più rilevanti esaminati dal Garante nell'anno in discorso, indicando contestualmente, e solo in linea di massima, le conclusioni cui si è giunti, ivi compresa la formulazione di possibili osservazioni di carattere generale.

I casi sono naturalmente riportati qui senza riferimenti nominativi o di altra natura, al fine di assicurare in questa sede nella misura massima possibile l'anonimato ai soggetti a vario titolo interessati e di garantire comunque in via più generale la riservatezza anche sui dati forniti e sulle informazioni comunicate o acquisite, tenuto in particolare conto del fatto che la relazione del Garante dovrebbe essere pubblicata nel sito dell'Ateneo, così come è stato fatto per le precedenti.

Nella elencazione non è stato volutamente seguito alcun ordine o criterio di priorità (ad esempio, cronologico, di importanza, di gravità, ecc.) per cui la sequenza nella quale sono riportati i diversi casi è da ritenersi del tutto casuale.

A) Uno studente chiedeva delucidazioni con riguardo al **riconoscimento degli esami sostenuti presso Università dell'UE e media voti.**

Il Garante ha preso atto delle determinazioni della direzione interessata secondo cui:

“Nel corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Medicina e Chirurgia, in considerazione della peculiarità del corso in oggetto e, soprattutto, della presenza di

molti insegnamenti – corsi integrati – corsi articolati in molteplici moduli spesso anche pluriennali, i riconoscimenti della carriera precedente possono avvenire con due modalità.

Convalida “TOTALE”

In questo caso l’insegnamento si considera integralmente riconosciuto. La votazione conseguita nella carriera precedente viene riconosciuta per un numero di CFU corrispondenti ai CFU del corso integrato presente nel Manifesto del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova.

Convalida “PARZIALE”

In questo caso le attività formative della carriera precedente sono parzialmente riconosciute e lo studente dovrà integrare le discipline mancanti. La votazione finale del corso integrato viene verbalizzata dalla Commissione d’esame ponderando le valutazioni delle prove integrative sostenute a Genova e i voti precedentemente ottenuti nelle discipline già riconosciute.

Si segnala che la predetta modalità, come disposto dall’art 14 comma 5 del Regolamento didattico del C.L. magistrale a C.U. in Medicina e Chirurgia, si applica:

- *agli studenti che provengono da ALTRO corso di laurea della stessa o di altra Università, e, anche se non specificato nel Regolamento,*
- *agli studenti che provengono da STESSO corso di laurea di altro Ateneo ITALIANO.*

Agli esami convalidati viene mantenuta la stessa votazione.

Per gli studenti che invece provengono da Ateneo straniero o che sono già in possesso di laurea in Medicina e chirurgia conseguita all’estero, viene spesso riconosciuta buona parte della carriera precedente con conseguente ammissione a Genova agli ultimi anni di corso. Per tali studenti viene riconosciuta la congruità con un insegnamento impartito a Genova di discipline acquisite nell’ambito di più e diversi insegnamenti. In tali casi viene deliberata la “Dispensa dal sostenere” l’esame della carriera di Genova.

Ciò in considerazione del fatto che da un lato, sarebbe necessario effettuare la conversione in trentesimi di una votazione espressa in un sistema diverso da quello adottato in Italia, e dall’altro, inserendo la “dispensa dal sostenere”, il voto finale di laurea è calcolato solo sulla base degli esami sostenuti in questo Ateneo e non di quelli sostenuti all’estero convertiti.””

Si è avuta quindi conferma di quanto riferito dallo studente ossia che la carriera viene valutata come quella di tutti gli altri studenti provenienti dall'estero e che la carriera precedente viene convalidata solo in termini di riconoscimento di contenuti ma non di votazione.

Questo Garante, ha rilevato e segnalato una discordanza (criticità) sull’applicazione che viene fatta della disposizione di cui all’art. 14 comma 5 del Regolamento didattico del C.L. magistrale a C.U. in Medicina e Chirurgia nella parte in cui recita "Agli esami convalidati verrà mantenuta la stessa votazione e, in caso di più esami convalidabili, sarà effettuata la media dei voti."

Stando infatti alla connessione delle parole, secondo il loro significato, sembrerebbe che il senso da attribuire a tale disposizione sia che debba essere calcolata la media delle votazioni conseguite nei singoli esami già convalidati ai fini dei CFU e questa poi essere conteggiata insieme alla media dei voti degli esami sostenuti invece presso UniGe.

Del resto l'art. 20 comma 7 del Regolamento didattico - parte generale stabilisce che: "Le commissioni dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto; può essere concessa all'unanimità la lode. L'esame è superato se lo studente ha ottenuto una votazione pari o superiore a diciotto punti." senza distinguere se la prova di esame riconosciuta ai fini dei CFU sia stata sostenuta presso Università straniera comunitaria piuttosto che presso UniGe.

Il Garante - anche nel rispetto dell'autonomia didattica - non potendo intervenire sul caso specifico, ha prospettato agli organi competenti dell'Ateneo la necessità che, in via generale, la questione venga approfondita e meglio chiarita nella normativa secondaria dell'Ateneo anche con eventuali integrazioni e modificazioni del testo regolamentare vigente.

B) Si auspica da parte di ex studente con laurea che anche l'Università di Genova fornisca nuove Linee Guida per il riconoscimento dei 24 CFU conseguiti, come da normativa entro il 31 ottobre 2022, come altre Università stavano facendo.

Come noto, la Legge 79 del 29 giugno 2022 ha introdotto un nuovo metodo di reclutamento e formazione iniziale per i docenti nella scuola: il percorso di abilitazione di 24 CFU sarà sostituito da un percorso universitario di formazione iniziale e abilitazione degli insegnanti da 60 CFU.

Anche a seguito dell'interessamento di questo Garante e **per iniziativa del Prorettore alla formazione, prof. Claudio Carmeli**, l'Università di Genova ha garantito a tutte/i le/gli aventi diritto la convalida dei 24 CFU, allineandosi alle determinazioni al riguardo di altri Atenei.

All'esponente è stato quindi comunicato che all'indirizzo <https://www.studenti.unige.it/postlaurea/formazioneinsegnanti/convalida24cfu/> sono riportate le determinazioni che l'Ateneo ha decretato per quanto concerne l'attivazione della procedura per la convalida totale dei 24 CFU di cui al D.M. n. 616/2017 acquisiti nella propria carriera universitaria entro il 31 ottobre 2022.

In detta pagina "Procedura di convalida totale 24 cfu" è presente anche il link <https://www.studenti.unige.it/sites/www.studenti.unige.it/files/avviso-24-CFU.pdf> che riporta il contenuto dell'avviso relativo alle informazioni utili ad attivare la procedura di cui sopra.

Pertanto secondo la normativa, chi è in possesso dei titoli di accesso e ha conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022, può accedere ai concorsi fino al 2024 senza dover seguire il percorso da 60 CFU e grazie all'attivazione della procedura, come sopra esposto, anche l'Università di Genova garantisce a tutte/i le/gli aventi diritto di poter procedere con la convalida degli stessi.

C) Nel caso sollevato da una studentessa è stata affrontata la problematica riscontrata in un **percorso di studi triennale non completato per un esame c.d. bloccante** (per il completamento del percorso di studio in cui tutti gli altri esami erano stati superati positivamente) reiteratamente sostenuto con esito non positivo.

Il caso ha trovato soluzione, nel pieno rispetto della autonomia didattica, grazie all'impulso della Direzione del dipartimento interessato ed alla proficua disponibilità e interlocuzione assicurate dalla Docenza dell'insegnamento, con l'attuazione del sistema di tutoraggio e la integrazione della commissione esaminatrice dell'esame e **si è concluso con il superamento dell'esame.**

D) Con riferimento alla questione della **rinuncia agli studi e della agevolazione per il versamento delle tasse universitarie**, è stato chiarito alla richiedente studentessa che poteva chiedere la graduazione del contributo universitario in base alla sua situazione economica mediante attestazione ISEE-U (lo studente poteva autocertificare tali dati fino al 20.04.2023, pagando comunque € 200 per mora, essendo trascorso il termine ordinario del 31.10.2022 senza mora e quello dal 1.11.2022 al 31.12.2022 con mora di € 100) come indicato nella pagina al link <https://www.studenti.unige.it/tasse/certificazione/>

Oltre la data del 20.04.2023, in caso di mancata autocertificazione dei dati reddituali e patrimoniali, era dovuto l'importo massimo del contributo universitario e della tassa regionale, anche in caso di rinuncia agli studi, in quanto ai sensi del Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari all'art. 24 - Rinuncia comma 1 prevede che : "Lo studente che intende rinunciare agli studi deve saldare l'eventuale debito contributivo nei confronti dell'Università prima di formalizzare la rinuncia."

Su intervento del Magnifico Rettore, nel rispetto del Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari, nel caso specifico è stato previsto in via straordinaria un trattamento agevolativo per il versamento della contribuzione ancora dovuta come condizione per la rinuncia agli studi alla luce delle problematiche segnalate.

La decisione dell'Ateneo si basa su una normazione secondaria approvata in piena autonomia dall'Università di Genova che non pare contrastare con la normativa primaria statale e pertanto il **Garante non può che valutare favorevolmente la disponibilità di questo stesso Ateneo a consentire la rateizzazione dell'importo dovuto, ferma restando la ricordata possibilità di riduzione e agevolazioni contributive eventualmente spettanti per condizioni di salute dei familiari dello studente interessato.**

D1) In altro caso analogo al precedente questo Garante si è dichiarato non competente a valutare la situazione prospettata.

Si è proceduto a verificare con gli Uffici competenti quanto riferito, ma essendo intervenuta la rinuncia agli studi dello studente entro il 30 novembre 2022 (termine per il pagamento della seconda rata), era dovuto il pagamento ai sensi del vigente Regolamento Contribuzione Studentesca e Benefici Universitari.

È stata nondimeno ricordata la possibilità di presentare istanza al Magnifico Rettore ai sensi dell'art. 29 del suddetto Regolamento di cui si riporta uno stralcio:

“1. Nel caso di gravi motivi di salute debitamente certificati da strutture sanitarie competenti, lo studente può presentare istanza al Magnifico Rettore secondo quanto stabilito dal Regolamento Studenti. I provvedimenti rettorali possono disporre esoneri parziali o totali del Contributo Universitario e sono atti definitivi.

2. A seguito di istanza al Magnifico Rettore, possono essere assunti provvedimenti specifici relativi al versamento del contributo universitario (proroghe termini di scadenza; rateizzazioni; esoneri parziali/totali), soppesati sulla base delle effettive esigenze dei singoli studenti con la concessione di agevolazioni correlate alla gravità della situazione personale o familiare, debitamente documentata.”.

E) Una studentessa da poco laureata presso l'Università di Genova ha chiesto il parere del Garante in merito sulla questione del diritto al rimborso delle tasse pagate precauzionalmente per un anno accademico prima della concessione della proroga per l'anno accademico precedente: laureatasi a giugno dal momento che l'anno accademico 2021/2022 era stato prorogato fino al 30/06, non si era resa necessaria l'iscrizione al nuovo anno.

La studentessa come altri studenti aveva già pagato le tasse in via precauzionale, nel caso in cui non fosse stata concessa la proroga.

Mentre altri studenti in posizione simile si erano visti rimborsare le tasse versate, la esponente non aveva avuto il rimborso con la motivazione che nel corso dell'anno 2021/2022 aveva collaborato con l'Università in qualità di *tutor* alla pari.

Secondo l'istante la collaborazione studentesca con l'Università non poteva essere un criterio per negare il rimborso delle tasse anche perché avrebbe penalizzato proprio gli studenti che avevano dedicato tempo e impegno proprio alla stessa Università.

Il Garante, effettuati i necessari accertamenti presso i competenti Uffici, ha rilevato che non vi era alcun motivo ostativo all'avvio della procedura di rimborso né del resto era stato comunicato alcun diniego. Poiché il rimborso era riferito all'a.a. 2022/2023 l'eventuale attività di collaborazione ostativa si sarebbe dovuta riferire a detto anno mentre la studentessa esponente aveva svolto l'attività di *tutor* alla pari nel corso dell'a.a. 2021/2022.

F) Con riferimento al caso relativo alla situazione segnalata da un dottorando, anche a seguito dello scambio di informazioni e dei chiarimenti avuti con il Dipartimento competente e grazie alla collaborazione del corpo docente sono state prese in considerazione e si sono appianate le criticità evidenziate nel percorso del primo anno di dottorato, cosicché l'interessato ha potuto completare anche il secondo anno. Nel caso in questione il Garante ha prestato la dovuta attenzione per lo svolgimento sereno anche di tale attività didattica.

G) In relazione ad un caso relativo alla negata richiesta di proroga di un contratto di collaborazione di ricerca, oggetto di esposto al Garante, il Consiglio di dipartimento competente, preso atto delle mutate condizioni ritenute rilevanti ai sensi dell'art. 24 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ha proposto al Consiglio di Amministrazione e successivamente approvato la proroga.

La questione della proroga era stata trattata nell'adunanza del 4 aprile 2023 dal Consiglio di Dipartimento competente, nell'ambito del punto posto all'ordine del giorno intitolato "Programmazione risorse personale docente", titolo nel quale sono state affrontate in un quadro di insieme tutte le decisioni dipartimentali in materia di reclutamento.

Il Consiglio di Dipartimento aveva accertato che mancando insegnamenti da conferire al docente interessato e non essendovi progetti aperti di ricerca che necessitassero del Suo apporto non sussistesse il requisito richiesto dal prefato art. 24 della motivazione della proroga con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca, ritenendosi la proroga atto non discrezionale ma a motivazione vincolata.

Successivamente a detta seduta, il Consiglio di Dipartimento, preso atto che per effetto di accoglimento di istanza del docente ordinario dell'insegnamento intesa ad ottenere l'autorizzazione a dedicarsi, per il primo semestre dell'a.a. 2023-2024, ad esclusive attività di ricerca scientifica ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 382/1980, si era reso vacante con correlativa esigenza di diversa attribuzione lo stesso insegnamento, aveva ritenuto preferibile, per garantire la qualità della didattica e nell'interesse del Dipartimento, rivalutare la possibilità della proroga del contratto di ricercatore di "tipo A" anziché optare per un bando esterno. Pertanto, su proposta del Direttore di Dipartimento, il Consiglio di Amministrazione aveva deciso di prorogare per un biennio il contratto di ricercatore universitario e di approvare la relazione sulle attività svolte come richiesto dalla citata normativa sul reclutamento e sulla proroga dei contratti dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera a) della legge 240 del 2010 come successivamente regolamentata dal Decreto Ministeriale 24 maggio 2011 n. 242 (in G.U. del 21.8.2011 n. 220) e, a livello di Ateneo, dal D.R. n. 3067 dell'8.7.2021.

Nel prendere atto che la sopravvenienza di tali nuove esigenze e decisioni ha portato al superamento e alla soluzione della questione specifica grazie all'impegno della Direzione di Dipartimento, non sfugge tuttavia a questo Garante l'opportunità di richiamare l'attenzione degli organi competenti sulla questione che è di natura più generale, relativa al sistema del reclutamento.

Dalla formulazione letterale dell'art. 24 della legge 240/2010 ma anche dell'art. 24 del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato di cui al D.R. n. 3067 dell'8.7.2021 che lo riproduce fedelmente si evince chiaramente che la proroga è facoltativa, che richiede il consenso della persona interessata e che va motivata con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca "nell'ambito delle risorse disponibili".

Come si evince dallo stesso tenore letterale della regolamentazione indicata nell'iter procedurale in cui si articola la proroga contrattuale, **viene dato preminente rilievo alla attività di didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga**; tanto è vero che si prevede che essa debba essere valutata da apposita commissione formata da tre professori universitari

affidenti al dipartimento avendo come oggetto l'adeguatezza delle attività di ricerca e didattica. Pertanto nell'ambito della disponibilità delle risorse che vanno evidentemente analizzate compiutamente, **assume preminente rilevanza la valutazione di detta commissione.**

Il presupposto fondamentale della determinazione sulla proposta di proroga pare cioè consistere proprio nella positiva valutazione dell'attività del ricercatore mentre non pare che la determinazione possa esser negativa basandosi unicamente sulle esigenze di didattica e di ricerca.

Che questa sia l'interpretazione della normativa in questione più conforme alla esigenza di non mortificare ma anzi di valorizzare le capacità, la preparazione, l'impegno e le esigenze professionali del ricercatore pare essere confermato del resto dalla costante applicazione dell'istituto della proroga del contratto del ricercatore TDA in tutti i casi in cui sia stata effettuata positivamente una valutazione rigorosa e imparziale dell'attività didattica e di ricerca svolta dallo stesso ricercatore o ricercatrice della cui proroga contrattuale si discute. Anche la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata in tal senso.

Si rassegna sommessamente detta riflessione, a prescindere dal fatto che possa essere condivisa o meno, all'attenzione del Magnifico Rettore e della Prorettrice alla Programmazione perché da tenere comunque in considerazione per prevenire eventuali contenziosi in materia.

H) Con riferimento alla richiesta di chiarimenti di un Direttore di Dipartimento, inviata per conoscenza a questo Garante, relativa all'invio di atti relativi a denunce presentate all'Autorità Giudiziaria Penale o alla Polizia Giudiziaria in nome e per conto del Dipartimento dal rappresentante legale dello stesso, il Garante ha suggerito di indicare in eventuali ulteriori denunce o querele per fatti ai danni del Dipartimento l'indirizzo PEC, chiedendo espressamente che le comunicazioni o avvisi, quali ad esempio richieste di archiviazione o proroga delle indagini, vengano inviate esclusivamente a detto indirizzo.

A tal riguardo è stato rilevato che il D.lgs. 10.10.2022 n. 150 (c.d. Riforma Cartabia) ha disposto con l'art. 5 comma 1 lettera e) l'introduzione nell'art. 90bis del Codice di Procedura Penale del comma 1a-bis che prevede l'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e per la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Attraverso tale modifica viene sicuramente semplificata la procedura degli avvisi alla parte offesa, quale ad esempio la richiesta di archiviazione del PM al Giudice per le indagini preliminari di una denuncia o querela presentate da parte di organo apicale di amministrazione.

Stante il carattere generale di tale osservazione, il Garante ha suggerito agli organi competenti di dare comunicazione sull'obbligo di tali indicazioni a tutte le strutture dipartimentali dell'Ateneo.

D) Con riferimento alla questione dell'attivazione di una Convenzione tra UniGe e una ASL per l'istituzione di struttura semplice dipartimentale a direzione universitaria presso una ASL, già sottoposta all'attenzione del Magnifico Rettore e del Garante, questo Garante al fine di consentire al Magnifico Rettore le migliori valutazioni, ha ritenuto opportuno ripercorrere sinteticamente le fasi salienti della vicenda che ha formato oggetto di esposto e critica da parte del docente direttore di specialità sia nell'ambito della struttura dipartimentale, sia in interlocuzioni con il Garante e con il Rettore, sia di esposizione di chiarimenti da parte del Direttore del Dipartimento.

- 1) Il Dipartimento competente aveva deliberato di assentire alla Convenzione sopra indicata con la ASL con decreto ratificato dal Consiglio di dipartimento nel luglio 2021. Il Rettore sottoscriveva la Convenzione il 27.01.2022¹.
- 2) Il Consiglio di Dipartimento si riuniva nel 2022 per deliberare la procedura per la scelta del candidato da mandare presso la ASL indicando i requisiti le modalità di interpello, con proposta di affidamento della valutazione agli organismi interni dipartimentali.
Nella riunione del 4.3.2022 (della quale è stato acquisito verbale scritto con la trascrizione dell'intera seduta) nel corso della quale si registravano interventi critici sul mancato coinvolgimento del direttore di specialità il Consiglio di Dipartimento non approvava con la necessaria maggioranza assoluta dei presenti, la suddetta proposta del Direttore e della Giunta di Dipartimento di scegliere il docente con ricognizione interna.
- 3) Il Direttore del Dipartimento a questo punto scriveva e chiedeva al Rettore di nominare la Commissione.
- 4) Il Rettore chiedeva al Preside della Scuola di nominare la Commissione.
- 5) Il Preside, come richiesto dal Rettore, chiedeva al Presidente del Collegio Nazionale di specialità di indicare nominativi per la Commissione. Il presidente del Collegio fornisce i dati richiesti.
- 6) Il Dipartimento, formata la Commissione, indice il bando. Viene presentata nei termini una sola domanda.
- 7) Il Rettore sospende la firma della Convenzione e chiede ad A.L.i.Sa. se siano fondati alcuni rilievi pervenuti sull'attivazione della Convenzione alla luce delle normative del settore.
- 8) A.Li.Sa. risponde unitamente al capo dipartimento dell'Assessore competente che si può procedere, non essendovi rilievi in senso negativo.
- 9) Il Rettore firma la Convenzione.

Alla luce di quanto sopra sinteticamente esposto e attenendosi alle proprie competenze che precludono ogni valutazione di merito, il Garante ha rilevato che risultavano effettuati gli adempimenti del caso e consentita ogni verifica, anche a seguito dell'intervento del Magnifico Rettore.

¹ Appare pacifico, anche alla luce del verbale del 4.3.2022, che né il Dipartimento, la Giunta e il Direttore, abbiano interpellato né chiesto il parere del docente ordinario della specializzazione afferente alla Convenzione. Il professore ordinario direttore della specialità risulta peraltro assente nella riunione in cui viene presa la delibera in data 14.7.2021.

Nondimeno come hanno evidenziato nei loro interventi a verbale nelle riunioni di Dipartimento alcuni Docenti che ne fanno parte, appariva non priva di fondamento la riserva formulata dal Direttore di specialità sul mancato Suo coinvolgimento (richiesta di parere) prima di deliberare l'assenso alla Convenzione richiesto dalla ASL apparendo del tutto logico ancorché non obbligatorio, al di là del rispetto delle regole sui rapporti tra gli organi interessati, che sia richiesto un parere sulla attivazione di una convenzione con aziende esterne per un determinato trattamento specialistico, al responsabile universitario della specialità.

Tale osservazione è del resto ripetuta e condivisa anche negli interventi di alcuni docenti, in occasione della riunione per l'assunzione della delibera, non approvata con la maggioranza necessaria il 4.3.2022, sulla procedura di selezione e individuazione del candidato idoneo a ricoprire l'incarico. Altri interventi avevano in tale occasione evidenziato anche la necessità di un dialogo costruttivo, di una interazione tra la direzione di dipartimento e il settore specialistico interessato anche nella scelta delle professionalità più idonee a svolgere l'incarico richiesto.

Nondimeno, considerata l'utilità pubblica della struttura oggetto della Convenzione e attese le modalità condivise e l'esito della procedura di scelta del candidato (unico richiedente in possesso dei requisiti richiesti) e visti i pareri degli organismi sanitari interpellati ad hoc, non è dato di vedere quali diverse iniziative potessero essere assunte dal Rettore dell'Ateneo.

Dalla vicenda e dalla lettura degli atti acquisiti, traspare peraltro una criticità piuttosto evidente nei rapporti all'interno del Dipartimento interessato tra la Direzione del Dipartimento e quella di specialità che, a parere del Garante, dovrebbe essere ricomposta perché il benessere organizzativo è essenziale per garantire il miglior andamento di una struttura o amministrazione. Per questo è stata segnalata al Magnifico Rettore contando sulla proficuità di ogni Sua iniziativa per stimolare una maggiore collaborazione e sinergia tra le risorse scientifiche ed assistenziali di quel Dipartimento, in vista della valorizzazione e del miglior funzionamento dell'importantissimo istituto dell'Ateneo genovese.

L) Nel procedimento circa le doglianze di cui all'esposto inviato da un Legale per conto di un Docente riguardo alla procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 comma 1 Legge 240/2010 per il conferimento dell'incarico di un posto di professore di I fascia indetto con decreto rettorale del 14.7.2022, **dirette all'annullamento in autotutela**, la dirigente dell'Area personale unitamente al capo settore reclutamento e mobilità del personale docente hanno risposto alla richiesta di chiarimenti sui fatti segnalati nell'esposto, specificando le risposte riferite alle doglianze:

- sui motivi dell'omessa presa in carico dell'istanza di accesso agli atti;
- sull'asserita mancata tempestiva indicazione di una procedura concorsuale;
- alla tempistica di svolgimento dei lavori ed in particolare circa la calendarizzazione delle sedute della Commissione;
- alla mancata trasmissione dei documenti da cui risultino le motivazioni dei rinvii da parte della Commissione stessa;
- all'asserita mancanza di motivazione circa l'individuazione del componente designato dal Consiglio di Dipartimento;
- alla mancata qualificazione del Presidente di Commissione;

- alla mancata previsione dei Supplenti;
- alla prova didattica che si sarebbe svolta a "porte chiuse";
- alle operazioni di valutazione in senso stretto con particolare riferimento alle valutazioni in termini di punteggio per ogni segmento valutativo e di giudizio collegiale complessivo, tra i quali segnatamente le pubblicazioni, "l'attrattività finanziaria" e la prova didattica.

Alla luce di quanto contro dedotto dagli Uffici competenti in modo analitico, il **Garante non ha ravvisato elementi o profili di illegittimità tali da suggerire una procedura di annullamento in autotutela: nondimeno ha rassegnato la documentazione in atti al Magnifico Rettore per ogni Sua superiore e autonoma valutazione al riguardo.**

M) Con riferimento alla richiesta di un dipendente del personale tecnico amministrativo di informazioni circa la partecipazione ad un progetto “Strategie di prevenzione primaria cardiovascolare nella popolazione italiana (CV Prevital)” riguardo, in particolare, all’esistenza di un accordo tra l’Università di Genova e l’ente promotore dello studio che consentisse di ricomprendere il tempo necessario ad effettuare i prelievi venosi previsti dallo studio nell’orario di servizio, è stato appurato sulla base di interlocuzioni con gli Uffici competenti e comunicato all’interessato che, essendo la partecipazione allo studio volontaria, l’eventuale assenza dal servizio va essere giustificata con PVM, PG o RF o altro tipo di giustificativo ad ore (PMP o RCREd).

Il Garante concorda peraltro su quanto osservato dall’esponente sull’opportunità di specificare - per completezza di informazione e trasparenza e con le stesse modalità utilizzate per inoltrare l’invito a partecipare al progetto di cui sopra - che la partecipazione allo studio è a totale carico dei dipendenti dell’Ateneo che devono quindi utilizzare i permessi previsti dal CCNL.

In tal senso ha interessato il Magnifico Rettore.

N) Nel caso avente ad oggetto “Richiesta parere su erogazioni buoni pasto in regime di lavoro da remoto (telelavoro)”, acquisite dalla Direzione Generale valutazioni sulla tematica si è avuta conferma della previsione normativa di cui al DDG n. 3480 del 8.8.2022, ovvero che durante le giornate di lavoro da remoto il dipendente matura il diritto al buono pasto solo nel caso di prestazione di attività presso sedi di *coworking* o presso centri satellite.

Tuttavia, come previsto dall’art. 3 comma 7, del succitato DDG, sono fatte salve disposizioni in materia derivanti da norme di legge o di contrattazione collettiva che dovessero intervenire successivamente all’entrata in vigore del decreto direttoriale stesso.

Poiché il parere CFL 204 del 16.1.2023 citato dall’esponente si riferisce ad altro comparto negoziale in cui è stato espressamente disciplinato il lavoro agile, l’Amministrazione universitaria ha comunicato di ritenere necessario, prima di avviare gli adempimenti occorrenti per detta erogazione, attendere che la stessa disciplina venga recepita nel pertinente comparto negoziale.

Questo Garante ritiene corrette quelle impostazioni non potendosi applicare per analogia prescrizioni contrattuali specificamente concepite per uno specifico comparto ad altro differente.

In ogni caso, spetta all'Amministrazione interessata, una volta normata la questione in via generale nella contrattazione, definire poi anche nello specifico accordo con il lavoratore l'orario di lavoro da svolgersi in remoto con conseguente riconoscimento o meno, a seconda delle modalità di orario stabilite, del buono pasto.

ISTANZE A.A. 2021/2022 concluse in A.A 2022/2023

Si segnalano perché di generale interesse due casi:

A) Quello circa le criticità riscontrate nel corso di insegnamento presso il DIRASS (c.d. **esame bloccante**) e oggetto di esposto da parte di studenti, il Garante ha approfondito la questione con la coordinatrice del corso di studi in Lettere. Si riportano i dati salienti omettendo ogni riferimento a soggetti coinvolti.

Dalla risposta della coordinatrice di detto corso, facente capo al DIRAAS, è emerso che il numero dei laureati del corso triennale in Lettere, entro la durata normale del corso, è stato di 40 nel 2016, 33 nel 2017, 47 nel 2018, 45 nel 2019, 41 nel 2020 e 23 nel 2021 a fronte di un numero complessivo di laureati nell'anno solare di 74 nel 2016, 63 nel 2017, 75 nel 2018, 80 nel 2019, 77 nel 2020 e 63 nel 2021. Il dato relativo al 2021 risulta in calo rispetto agli anni precedenti. Per tale ragione, oltre ad essere analizzate le possibili ipotesi (modifiche ordinamentali che hanno reso più severo il percorso di studi, la pandemia, le lacunose preparazioni iniziali), il Consiglio del corso di studi in Lettere, oltre a voler monitorare con attenzione il fenomeno, ha deciso di collaborare più strettamente con il Servizio Orientamento per organizzare il tutorato nelle materie più impegnative. Risulta inoltre attivato un laboratorio curriculare e creditizzato sulla tesi di laurea che supporta gli studenti sulla ricerca bibliografica, sull'approccio alla letteratura critica e sulle tipologie di stesura degli elaborati. Nondimeno la percentuale di laureati entro il 31.10.2022 iscritti negli anni accademici nel 2016/2017, nel 2017/2018 e nel 2018/2019 risulta decrescente, essendo passata dal 46,45% del 2016/2017 al 20,86% del 2018/2019.

In secondo luogo, è emerso che il percorso di studio in Lettere vede il maggior numero di studenti fuori corso nel curriculum moderno, meno in quello di musica e spettacolo e meno ancora in quello classico, pur tenendo conto che quest'ultimo ha il minor numero di iscritti.

È stato altresì confermato che gli studenti fuori corso del curriculum moderno, che devono ancora sostenere al massimo due esami prima della prova finale, sono 35 per la prova di Letteratura Latina, di cui 13 iscritti nel 2018/2019 quando l'insegnamento si trovava al primo anno. In effetti è l'insegnamento con il più alto numero di studenti fuori corso.

Dall'anno 2020/2021 risulta che tale esame è stato spostato al secondo anno proprio per dare più tempo agli studenti di frequentare i lettori di Latino al primo anno. Nel caso della coorte 2018/2019 si tratta, con ogni probabilità, di studenti che non hanno svolto o superato l'esame al primo anno e che non sono riusciti ad

affrontare la prova durante la pandemia, quando anche gli esami sono stati svolti con modalità da remoto e le prove scritte, comprese quelle di lingua Latina, sono state sostituite dalla prova di traduzione orale.

Per cercare di superare il dato critico di cui sopra - carriere troppo lente e basso numero di studenti che si laureano in tempo -, benché accompagnato da una valutazione positiva della didattica, il Consiglio di corso di studi in Lettere ha fatto sapere che intraprenderà iniziative specifiche.

In particolare, unitamente ai docenti, il Consiglio di corso di studi in Letteratura Latina intende organizzare ulteriori forme di supporto rispetto a quelle già in essere (tutorato didattico, lettori).

Per ovviare alle obiettive difficoltà legate al superamento dell'esame di Letteratura Latina, che riguardano soprattutto gli studenti provenienti da scuole secondarie superiori che non prevedono lo studio della lingua Latina (circa il 20% degli immatricolati) e per supportare quindi la preparazione in vista dell'esame, sono allo studio, oltre agli strumenti già in atto quali:

- 1) tutor didattici specifici;
- 2) lettori di latino (di base: 54 ore, primo semestre; intermedio: 45 ore, secondo semestre; avanzato: 30 ore, primo semestre);

ulteriori misure che potrebbero consistere, ad esempio, in un esame di Letteratura Latina al secondo anno con 9 CFU anziché 12; in un lettore obbligatorio di Latino da frequentare al primo anno valido 3 CFU nei Crediti Altri, con prova finale. In tal modo il lettore non sarebbe più opzionale ma necessario per il raggiungimento di un buon livello di conoscenza della lingua Latina e dovrebbe consentire quindi una migliore preparazione per il superamento dell'esame al secondo anno.

L'esame della delicata questione didattica segnalata, ha consentito - grazie all'approfondimento svolto dalla coordinatrice del corso di studi - sia di prendere consapevolezza delle criticità segnalate, sia di formulare fattive proposte dirette a mantenere alto il livello qualitativo dell'insegnamento, contribuendo nel contempo a supportare le difficoltà che incontrano gli studenti con una formazione iniziale mancante o non sufficiente in taluni specifici insegnamenti, senza imboccare la troppo facile scorciatoia o giustificazione dell'insegnante troppo "esigente".

In tal senso si sono rivelate assai utili e chiarificatrici le informazioni fornite dalla stessa Docente di seguito indicate.

Dei teorici 35 studenti in grave difficoltà, nonostante la disponibilità di due interi mesi per prepararsi, hanno fatto richiesta di sostenere l'esame solo 14 persone. Di questi 14 rispondevano alle caratteristiche descritte dalla richiesta/protesta (i.e. studenti fuori corso, che hanno superato la prova propedeutica, che sono stati mandati indietro dal docente più di due volte) solo 2. Solo questi 2 dunque (su 35 annunciati) avevano diritto alla prova straordinaria. 5 di questi studenti non avevano mai sostenuto l'esame con la stessa docente. Tuttavia la commissione ha accolto tutti proprio per mostrare disponibilità assoluta nei confronti di tutte le progressioni di carriera.

Dei 14 studenti suddetti, 2 non si sono presentati; sono rimasti in 12. Dei 12 che hanno sostenuto l'esame, lo hanno superato in 8. I voti sono stati i seguenti: 18/22/ 22 / 22/ 23/ 23 / 25 /25. 4 studenti sono stati respinti perché non avevano neanche le basi.

Di questi 4, in 4 hanno già scritto alla stessa docente chiedendo di poter nuovamente sostenere la prova con lo stesso docente.

B) Il caso con cui i rappresentanti degli studenti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia hanno posto la questione sulla incertezza manifestatasi nel numero degli appelli di esame.

Dopo i necessari approfondimenti effettuati con l'ausilio del Prorettore alla formazione prof. Carmeli, si è avuta conferma dal coordinatore del corso di studio che, presso il corso di laurea magistrale in questione, **gli appelli d'esame che vengono istituiti per le categorie di studenti specificate al comma 14 dell'art. 11 del Regolamento didattico del corso stesso, quali studenti fuoricorso e studenti re-iscritti ad un anno di corso senza obbligo di frequenza, sono da conteggiare a parte rispetto ai cinque appelli per gli insegnamenti che prevedono prove scritte o di laboratorio e ai sette appelli per gli insegnamenti con sole prove orali o miste orali pratiche e/o scritte, calendarizzati nelle sessioni di esame nei tre periodi dell'anno.**

Il coordinatore del corso di studio ha fatto sapere che in occasione del prossimo Consiglio del corso in questione sarebbe stata Sua cura ribadire a tutti i colleghi quanto sopra riportato.

Alla luce di quanto sopra, il Garante ha espresso il convincimento che non possano esservi margini di incertezza sulla regolamentazione de qua.

NETWORK GARANTI STUDENTI

C) Dalla rete dei Garanti sono pervenute come si è più sopra detto alcune richieste di informazioni sulla regolamentazione presso UniGe di alcune questioni di interesse generale.

1. Con riferimento alla questione circa la **possibilità di seguire le lezioni e sostenere gli esami non in presenza** è stato ricordato da questo Garante in premessa che l'utilizzo della modalità telematica durante l'emergenza pandemica era giustificato dall'Allegato 18 dei vari DPCM ("Tutti gli studenti e le studentesse avranno la possibilità di seguire le lezioni anche se non potranno essere presenti fisicamente negli Atenei").

Con la fine dello stato di emergenza, il legislatore non è intervenuto in alcun modo per prorogare o regolamentare questa modalità.

Inoltre, il *DM 289/2021 "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati"* (emanato quindi in piena emergenza pandemica), all'Allegato 4, prevede che, anche

per i corsi di studio integralmente a distanza “rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali”.

Per quanto riguarda poi la situazione di UniGe è stato sinteticamente comunicato che:

- Gli esami vengono svolti in presenza. Per gli studenti disabili sono stati ripristinati i servizi che erano forniti pre-pandemia.
- Per quanto riguarda le lezioni, non esiste una regolamentazione specifica presso UniGe: i casi vengono esaminati individualmente e le soluzioni vengono condivise in occasione delle riunioni del Comitato di Ateneo per l'inclusione degli studenti con disabilità. Alcuni studenti con gravi patologie, debitamente documentate, hanno chiesto al docente Referente di Scuola per gli studenti con disabilità e con DSA di poter seguire le lezioni da remoto.
- Il Referente, di concerto con il Delegato del Rettore, ha contattato i singoli docenti per verificare la disponibilità a collegarsi online con lo studente durante le lezioni. Alcuni docenti hanno aperto un Teams con lo studente per consentirgli di seguire le lezioni previo impegno a non registrare e divulgare il contenuto e a farne un uso strettamente personale. Altri docenti hanno condiviso con gli studenti le lezioni registrate durante il periodo di svolgimento della didattica a distanza, sempre previo accordo inerente all'uso personale.

2. Con riferimento alla ulteriore questione **della distinzione delle modalità di esame tra studenti frequentanti e non frequentanti per gli insegnamenti a frequenza libera**, il Garante dell'Ateneo di Genova ha comunicato - sulla base delle informazioni dell'Area didattica dell'Ateneo genovese - che il Regolamento didattico di UniGe non prevede alcuna differenziazione e questa non è prevista neppure come eventualità nei regolamenti dei corsi di studio. L'art. 25 comma 2 del Regolamento didattico prevede solo che i regolamenti didattici dei corsi di studio possono differenziare alcune attività sulla base della tipologia di studente. In particolare è prevista dal comma 2 lettera f la possibilità di differenziare "gli eventuali obblighi e le modalità di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, ...". Ma è evidente che trattasi di una previsione diretta ad agevolare il percorso universitario degli studenti lavoratori.

In generale, è parso a questo Garante che la soluzione di UniGe e quella analoga della Sapienza di Roma (Garante Familiari) sia quella più condivisibile perché pone a base di una possibile differenziazione unicamente situazioni di svantaggio personale per fattori di impedimento non dipendenti dalla volontà dello studente.

In altri termini, l'organizzazione dovrebbe avere una certa flessibilità proprio in ragione del diritto allo studio per situazioni meritevoli senza che ciò si traduca in privilegi o facilitazioni ingiustificate.

Non pare tuttavia a questo Garante che contrasti con tale criterio la previsione del Regolamento di Ateneo di UniSalento (Garante Palmisano) circa l'iscrizione a tempo parziale per lo studente che non possa o non voglia dedicarsi a tempo pieno allo studio perché si traduce di fatto in una durata doppia del corso di studio rispetto a quella normale.

Considerato il numero dei possibili frequentanti ai corsi di insegnamento, non pare del tutto realistico che il docente possa normalmente interagire con gli studenti frequentanti e quindi differenziarne gli esami attraverso verifiche continue del grado di apprendimento (come potrebbe farlo con classi di 200-300 studenti presenti?).

La tematica merita approfondimenti da parte degli Organi competenti.

6) Considerazioni finali

Il superamento progressivo delle limitazioni imposte dalla pandemia per il Covid-19, peraltro tutt'altro che debellata come dimostrano i dati di fine 2023, ha sicuramente favorito il miglioramento della didattica e della comunicazione tra gli apparati amministrativi e l'utenza in special modo degli studenti.

Le rilevanti vacanze negli organici condizionano tuttavia, nonostante gli sforzi e l'abnegazione del personale, la interlocuzione e le risposte alle richieste di informazione.

Anche in conclusione di questa relazione, in base al complesso delle denunce e delle richieste comunque pervenute all'Ufficio del Garante nell'anno accademico in esame, si possono evidenziare alcune aree di criticità riferibili alle modalità di effettuazione della attività didattica ed alla complessità del Portale web universitario.

Quanto al Portale, vanno segnalati i miglioramenti ulteriormente apportati, pur permanendo ancora difficoltà nella ricerca delle informazioni reperibili a volte in pagine diverse.

Interessante e importante appare il lavoro svolto nel settore delle **biblioteche e dell'archivio**.

Quanto alla didattica alcuni casi hanno riproposto la questione dei **c.d. esami bloccanti** che merita essere esaminata e trattata serenamente all'interno dei Dipartimenti nella ricerca di soluzioni ispirate al giusto bilanciamento tra le esigenze della rigorosa e ferma valutazione della qualità della preparazione e quelle del completamento del percorso curricolare, attraverso soluzioni condivise, rispettose dell'autonomia didattica del singolo docente.

Altri casi hanno presentato quella del corretto riconoscimento nel percorso di studi delle **valutazioni conseguite in esami sostenuti all'estero**.

Talune situazioni esposte hanno evidenziato la opportunità di una rivisitazione della normativa secondaria dell'Ateneo sulla didattica ispirata a criteri di semplificazione, chiarezza e coordinamento tra le diverse fonti.

È interessante rilevare come talune questioni riguardanti gli studenti siano state esposte dai genitori, senza neanche una delega specifica, anziché dagli stessi interessati, creando difficoltà al Garante nella interlocuzione sia con gli interessati sia con gli Uffici competenti, per gli evidenti profili di riservatezza dei dati personali. Oltre a ciò detti comportamenti appaiono non proficui né utili per la crescita e la responsabilizzazione dei giovani studenti trattandosi di soggetti maggiorenni.

Sono state poi sottoposte all'attenzione del Garante questioni di interesse anche generale che attengono sia all'interpretazione della regolamentazione secondaria sulla organizzazione della didattica, sia alla **osservanza della normativa primaria in tema di regolare svolgimento delle procedure concorsuali di scelta e nomina del personale docente, ma che attengono anche al tema dei rapporti all'interno dei dipartimenti tra il corpo docente**.


È opportuno al riguardo ricordare che compito del Garante è quello di svolgere una attività di facilitazione e possibilmente di mediazione per cercare, laddove possibile, una soluzione anticipata rispetto alla insorgenza di conflitti o contenziosi in sede amministrativa o giurisdizionale, richiamando all'osservanza in base al principio di legalità, dei principi di imparzialità e correttezza che devono ispirare l'attività amministrativa e della trasparenza che ne costituisce strumento essenziale.

Per quanto riguarda la materia concorsuale, per prevenire conflitti e contenziosi e garantire l'interesse pubblico alla scelta dei candidati migliori, tutelando nel contempo l'immagine ed il prestigio che l'Ateneo merita, pare essenziale e sufficiente richiamare l'osservanza costante rigorosa delle regole della normativa primaria di formazione e nomina delle commissioni di selezione dei docenti di qualsiasi livello, dei criteri di valutazione e dell'obbligo di astensione da ogni forma di ingerenza esterna nelle procedure valutative, evitando ogni forma di conflitto di interessi.

Ciò al fine di garantire un sistema di reclutamento, selezione e promozione equo e aperto basato su criteri oggettivi e su una procedura formalizzata e un sistema di valutazione che sostenga l'*accountability* e l'etica del Servizio Pubblico. dato che l'integrità pubblica è un pilastro portante di ogni buona *governance*².

Genova, 31 ottobre 2023

Il Garante di Ateneo

Francesco Cozzi


² Vedi Raccomandazione sull'integrità nel settore pubblico del 26.1.2017 del Consiglio del OCSE.